

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL MARMO DEL DISTRETTO DI CARRARA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Art. 1

Costituzione

E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, tra le aziende del settore lapideo, che esercitano la propria attività nell'area prevista dal disciplinare di produzione del "Marmo del Distretto di Carrara", un consorzio volontario di tutela denominato:

"CONSORZIO PER LA TUTELA DEL MARMO DEL DISTRETTO DI CARRARA", di seguito denominato Consorzio.

Il Consorzio è regolato dalle norme del presente statuto e relativo regolamento, nonché dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 2

Sede, limiti territoriali e durata

Il Consorzio ha la propria sede legale in Carrara..... e potrà istituire uffici e/o dipendenze in altre località. La modifica della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria, purché nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consorzio ha durata fino al 31.03.2099.

Art. 3

Scopi ed oggetto dell'attività

Il Consorzio, che non ha scopi di lucro ed è retto con principi di mutualità e senza intenti speculativi, ha come scopo sociale la tutela, la promozione, la valorizzazione qualitativa e commerciale del "Marmo del Distretto di Carrara", oltre che l'informazione al pubblico e la cura generale degli interessi relativi alla stessa Denominazione. **Il "Marmo del Distretto di Carrara" è il prodotto estratto nel Distretto di Carrara, sottoposto ad eventuale lavorazione all'interno del medesimo Distretto e rispondente ai requisiti indicati nel disciplinare approvato dal Consorzio.**

Rientrano pertanto tra le attività del Consorzio:

- il deposito e la registrazione in Italia e all'estero di **uno o più marchi collettivi geografici** relativi al "Marmo del Distretto di Carrara", ai sensi della vigente legislazione

nazionale e comunitaria in materia di marchi. La denominazione tutelata potrà comprendere anche i riferimenti alla tipologia del marmo e alla cava di provenienza;

- la predisposizione e la modifica di disciplinari produttivi e di regole tecniche per l'identificazione dell'origine, della lavorazione e delle caratteristiche del "Marmo del Distretto di Carrara";
- la scelta dell'organismo di controllo abilitato alla verifica e/o certificazione della conformità dei materiali o prodotti posti in commercio ai requisiti stabiliti nei disciplinari e nelle regole tecniche approvati;
- l'assistenza nel compimento degli adempimenti necessari per il controllo e/o la certificazione del "Marmo del Distretto di Carrara";
- la verifica della esistenza di tutte le condizioni per la cessione in uso agli operatori interessati dei marchi relativi al "Marmo del Distretto di Carrara" dopo l'effettuazione dei controlli ad opera dell'organismo di controllo autorizzato;
- l'assunzione di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori che non rispettino le prescrizioni adottate;
- la verifica su altri materiali che, con false indicazioni sull'origine, la natura e le qualità specifiche, possano ingenerare confusione nel pubblico e recare danno al "Marmo del Distretto di Carrara";
- la collaborazione con le pubbliche Istituzioni nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia del "Marmo del Distretto di Carrara" da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, usi impropri della denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della vita del materiale dalla escavazione al commercio in blocchi o prodotti finiti;
- la qualificazione e promozione del "Marmo del Distretto di Carrara" sia sul mercato nazionale che internazionale;
- la formulazione di proposte di disciplina regolamentare e lo svolgimento di compiti consultivi a beneficio degli operatori del settore;
- l'assistenza agli operatori associati e non, anche attraverso la realizzazione di specifici corsi di formazione professionale, nell'aggiornamento tecnologico e nella commercializzazione del "Marmo del Distretto di Carrara";
- la definizione di programmi per il miglioramento delle prestazioni del materiale commercializzato;
- la ricerca e l'approfondimento delle caratteristiche peculiari del "Marmo del Distretto di Carrara";

- l'informazione al pubblico e la divulgazione della conoscenza, anche storica, del "Marmo del Distretto di Carrara";
- la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente statuto.

L'attività del Consorzio, nell'interesse dei consorziati, può riguardare inoltre:

- l'acquisto di beni strumentali e tecnologici;
- la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche di lavorazione e gestionali;
- la promozione di programmi di valorizzazione europei, nazionali e regionali, anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo degli stessi;
- altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Il Consorzio potrà altresì adottare tutte le misure di carattere mobiliare o immobiliare atte al raggiungimento degli scopi di cui sopra, non esclusa l'assunzione di funzioni su delega di Organismi Pubblici cui siano demandate attribuzioni di controllo e tutela previste dalla legge.

Il Consorzio potrà aderire a società, istituti, associazioni ed organismi consortili, (anche di secondo grado), in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili previsti nel presente statuto, nonché effettuare qualsiasi operazione ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto consortile.

TITOLO II

DEL FONDO CONSORTILE E DEI CONSORZIATI

Art. 4

Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione del valore di € 250 (duecentocinquanta euro) ciascuna e dai beni acquistati con tali quote. Ciascun consorziato non può aderire con più di una quota di partecipazione.

Le quote di partecipazione sono nominative, non possono essere trasferite con effetto verso il Consorzio, per atto tra vivi, senza l'espresso consenso del Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono il fondo consortile anche eventuali contribuzioni di cui all'articolo 8 del presente statuto.

Art. 5

Contributi in conto esercizio

Tutti i consorziati sono tenuti a versare annualmente al Consorzio una quota a titolo di partecipazione, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea.

Art. 6

Conсорziati

Il numero dei consorziati è potenzialmente illimitato.

Possono far parte del Consorzio le imprese, persone fisiche o giuridiche, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio del Distretto Industriale di Carrara (come individuato da deliberazione del Consiglio Regione Toscana n. 69 del 21.02.2000, ai sensi dell'art. 36 della legge 317/91 modificato dall'art. 6, comma 8, della legge 140/99), che condividano gli scopi consortili e che non siano portatori di interessi in contrasto con gli stessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Le imprese di cui al punto precedente devono appartenere alle seguenti categorie:

- aziende di escavazione
- aziende di segagione
- laboratori di lavorazione,

e devono svolgere la loro attività secondo quanto stabilito nel disciplinare di produzione approvato dal Consorzio.

Le aziende di segagione e i laboratori di lavorazione non potranno congiuntamente superare il 49% del totale delle aziende associate.

Art. 7

Ammissione dei consorziati

L'ammissione al Consorzio deve avvenire su domanda scritta dell'interessato, diretta al Consiglio di Amministrazione, che potrà accoglierla o respingerla con provvedimento motivato ed inoppugnabile, contenente:

- a) l'indicazione della categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 6; nel caso di attività esercitata in più di un settore, l'indicazione della categoria dovrà fare riferimento all'attività prevalente;
- a) la ragione sociale, la sede legale, l'attività esercitata dall'impresa, il Codice Fiscale o Partita IVA;
- b) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e nazionalità del titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- c) la sottoscrizione di almeno 1(una) quota di fondo consortile ;
- d) l'impegno a versare le quote di cui all'art. 5;
- e) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le norme previste dal presente

Statuto, dei regolamenti interni nonché di attenersi alle deliberazioni già adottate dagli organi consortili.

Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi, può richiedere ogni altro documento o dichiarazione che all'uopo ritenga necessario.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, delibera sulla domanda di ammissione che diventerà operante e sarà annotata nel Libro dei Soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui agli articoli 4 e 5.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.

Ogni consorziato, in regola con gli adempimenti statutari e consortili, può beneficiare dei servizi erogati dal Consorzio ed il proprio titolare o legale rappresentante può accedere alle cariche sociali.

Art. 8

Soci sostenitori

In relazione alle finalità del Consorzio, possono aderire, in qualità di soci sostenitori, ma senza la qualifica di consorziati e senza diritto di voto:

- la Regione Toscana;
- le Amministrazioni provinciali e comunali comprese nel Distretto del Marmo di Carrara (Deliberazione Consiglio Regione Toscana n. 69 del 21.02.2000);
- le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli Enti e le Istituzioni locali di diritto pubblico, le Associazioni di categoria, gli Istituti di Credito nonché ogni altro soggetto che condivida gli scopi del Consorzio e che intenda contribuire alla sua affermazione e valorizzazione.

I soci sostenitori possono dare il loro sostegno con il versamento di una quota di adesione che non potrà essere inferiore a quella minima stabilita annualmente dall'assemblea.

TITOLO III

DEGLI OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 9

Osservanza dello Statuto

I consorziati sono obbligati:

1. al versamento della quota consortile sottoscritta;
2. all'osservanza delle norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle

deliberazioni adottate dagli organi consortili;

3. a concorrere alla copertura dei costi di organizzazione, di amministrazione e di gestione, mediante il pagamento dei contributi previsti;
4. al versamento delle somme eventualmente loro addebitate a titolo di penale;
5. a rimborsare al Consorzio le spese dallo stesso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato;
6. ad adempiere sollecitamente e correttamente alle delibere consortili, nei modi e nei termini previsti, ed alle obbligazioni assunte nei confronti del consorzio;
7. a non divulgare atti o fatti del Consorzio dei quali siano venuti a conoscenza;
8. a consentire ai componenti il Consiglio di Amministrazione o a persone da questo delegate i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Inoltre, i consorziati assumono l'obbligo di:

- osservare fedelmente quanto previsto nel disciplinare produttivo del "Marmo del Distretto di Carrara" approvato dal Consorzio;
- assoggettarsi alla verifiche dell'Organismo di controllo e alla vigilanza delle pubbliche Autorità o del Consorzio, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo o dall'Organo di vigilanza;
- utilizzare la denominazione "Marmo del Distretto di Carrara" correttamente ed esclusivamente per il materiale e il quantitativo che è stato autorizzato dall'Organismo di controllo;
- utilizzare il logo del "Marmo del Distretto di Carrara" nella sua interezza e senza modifiche, nonché i segni, le scritte o le eventuali altre informazioni in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio
- rispettare le regole sulla identificazione contenute nel disciplinare del "Marmo del Distretto di Carrara", nonché la legislazione generale sull'etichettatura e sulla pubblicità;
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso l'ammissione al Consorzio;
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere l'immagine o la reputazione del "Marmo del Distretto di Carrara" o del Consorzio.

Art. 10

Divieti

Salvo diverso parere del Consiglio di Amministrazione, è fatto divieto ai consorziati di

partecipare contemporaneamente ad altri Consorzi e/o Associazioni, che esplicino attività in concorrenza o in contrasto con quelle del Consorzio.

TITOLO IV

DELLO SCIoglimento DEL RAPPORTO CONSORTILE

Art. 11

Perdita della qualifica di consorziato.

La qualifica di consorziato si perde per morte del titolare dell'impresa individuale, per recesso, per decadenza, per esclusione, per trasferimento o cessazione dell'azienda;

Lo scioglimento del rapporto consortile produce l'automatica decadenza da ogni carica consortile del titolare o del legale rappresentante dell'impresa consorziata.

Chiunque perda la qualifica di consorziato rimane responsabile verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 del C.C. per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio per suo conto sino alla data in cui ha cessato di far parte del Consorzio.

Art. 12

Morte di un consorziato

Nel caso di morte di un consorziato, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota di fondo consortile effettivamente versata dal loro dante causa con le modalità stabilite dall'articolo 19, oppure a subentrare nel Consorzio, sempre che posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 6 ed il Consiglio di Amministrazione esprima parere favorevole.

Art. 13

Recesso

Il recesso del consorziato è consentito purché sia comunicato con un preavviso di almeno due mesi mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi al Consiglio di Amministrazione.

Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione verificare se ricorrono i motivi che, a norma di legge, del presente Statuto e dei regolamenti interni, legittimino il recesso stesso.

Art. 14

Decadenza

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che:

- 1) abbia perduto i requisiti richiesti dall'art. 6 per l'ammissione al Consorzio;
- 2) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale dandone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- 3) sia stato dichiarato fallito o sia stato ammesso a procedure concorsuali.

La decadenza è altresì dichiarata nei confronti del consorziato che sia stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali.

La decadenza ha effetto dalla data di annotazione nel Libro dei Soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Esclusione

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere escluso/a:

- a) il consorziato che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti interni o alle deliberazioni legittimamente e legalmente adottate dagli organi consortili, con inadempimenti di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto consortile;
- b) il consorziato che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte, dei contributi, di cui alla lettera d) del precedente articolo 7, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti verso il Consorzio, a qualsiasi titolo;
- c) l'impresa il cui titolare o legale rappresentante sia stato condannato per reati dolosi contro la persona o contro il patrimonio;
- d) il consorziato che tenga un comportamento tale da recare grave danno morale e/o materiale al consorzio e/o agli altri consorziati;
- e) il consorziato che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte a strutture che esplicino attività concorrenziali e perseguano finalità analoghe a quella del consorziato o che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con le stesse.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo aver formalmente invitato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il consorziato a regolare la propria posizione o a presentare chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti allo stesso contestati, e dopo che sia decorso il termine di gg. 30 (trenta) all'uopo assegnato;

Il provvedimento di esclusione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Ricorso

Il consorziato che si ritenga ingiustamente sospeso, decaduto o sottoposto ad altra sanzione, potrà appellarsi al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 34, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio.

Art. 17

Subentro per trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento dell'Azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare o la società acquirente non subentra automaticamente. Potrà però chiedere di subentrare nel contratto di Consorzio previa presentazione di apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, che potrà accoglierla o respingerla con provvedimento motivato ed inoppugnabile.

In caso di accoglimento della domanda l'aspirante consorziato dovrà eventualmente versare le somme dovute dal cedente.

Art. 18

Rimborso

Le imprese che hanno perso la qualifica di consorziato avranno diritto soltanto al rimborso della quota di fondo consortile effettivamente versata.

Il rimborso della quota consortile, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere effettuato entro sei mesi dalla perdita della qualifica.

Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di penale. In caso di estinzione dell'Impresa consorziata per effetto del trasferimento dell'azienda, per morte del titolare, se impresa singola, o per messa in liquidazione, se società, il rimborso della quota del fondo consortile verrà effettuato agli aventi diritto con le modalità sopra previste.

TITOLO V

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 19

Organi consortili

Sono organi del consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato

Art. 20

Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni dell'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria possono essere fatte anche in luogo diverso dalla sede consortile, purché in Italia e sono eseguite a cura del Presidente mediante lettera, fax, e-mail, da spedirsi ai consorziati e ai sindaci effettivi, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per le riunioni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione; nell'avviso dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi

Art. 21

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote consortili e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al consorzio. Alla stessa intervengono i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato.

In prima convocazione, l'Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti in proprio o rappresentati per delega.

L'Assemblea in riunione straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita se presenti, in proprio o per delega, la maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto, purché sia comunque rispettata la prevalenza degli appartenenti alla categoria delle aziende di escavazione.

In mancanza della convocazione l'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati aventi diritto al voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci effettivi, se nominati. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata di non oltre tre giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, quando non in contrasto con la legge o con il presente Statuto, obbliga tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

Il consorziato, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato, oppure da un delegato. Il delegato non può essere amministratore, né sindaco, né dipendente del Consorzio. Ciascun delegato non può rappresentare più di due deleganti. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 22

Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può anche essere eletto dall'Assemblea quando non siano presenti né il Presidente né il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina di volta in volta un segretario e, quando occorra, due o più scrutatori scegliendoli fra i componenti della stessa Assemblea.

Art. 23

Assemblea in seduta ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria provvede:

- a) alla discussione ed all'approvazione del bilancio annuale e alla conseguente destinazione del risultato di bilancio. In caso di eventuali perdite delibera sulla loro copertura.
- b) alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente alla nomina del collegio Sindacale ;
- c) a determinare l'eventuale compenso degli Amministratori ed il compenso dei sindaci, se nominati;
- d) ad impartire le direttive generali di azione del Consorzio;
- e) a stabilire l'importo dei contributi consortili;
- f) a deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci, se nominati ;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento interno;
- h) a deliberare su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i 2 (due) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un quinto (1/5) dei consorziati.

In questi ultimi due casi la convocazione deve avere luogo entro 30 trenta giorni dalla data della richiesta.

Le deliberazioni dell'Assemblea in riunione ordinaria dovranno risultare da verbale redatto sul Libro dei Verbali delle Assemblee, firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Art. 24

Assemblea in riunione straordinaria

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla adozione del disciplinare del "Marmo del Distretto di Carrara" e sulle proposte di modifica dello stesso, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza.

Il verbale dell'Assemblea in riunione straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 25

Votazioni

Hanno diritto al voto nelle assemblee i consorziati risultanti iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con i pagamenti. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; qualora almeno un quinto (1/5) dei presenti lo richieda, il Presidente dell'Assemblea procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Le votazioni per le cariche sociali sono, di norma, a scrutinio segreto.

L'Assemblea, sia in riunione ordinaria che straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 26

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere designati per almeno i $\frac{2}{3}$ (due terzi) dalle aziende di escavazione.

Le elezioni del Consiglio avvengono a scrutinio segreto. Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per le elezioni possono essere predisposte delle liste di candidati.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione, che per legge o in base al presente statuto, non siano riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio può delegare al Presidente od altro Consigliere parte delle proprie attribuzioni, con apposito atto e con la facoltà incondizionata di revoca.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita la delega per l'adozione di quelle modifiche statutarie che dovessero essere richieste dalle Autorità competenti, al fine di adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque sottoporre all'Assemblea dei consorziati la ratifica di tali modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni.

I consiglieri non hanno diritto a compenso. Tuttavia l'Assemblea può, con sua deliberazione, determinare la misura di un eventuale gettone di presenza per l'attività collegiale.

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- eleggere nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- dare esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio annuale;
- assumere personale, revocare l'assunzione e provvedere al suo trattamento economico;
- nominare uno o più direttori tecnici e/o amministrativi, scelti anche tra persone estranee al Consorzio determinandone le funzioni e le retribuzioni,
- determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato - un compenso a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Consorzio;
- costituire delle commissioni, temporanee o permanenti, per lo studio o la realizzazione di particolari progetti conformi alle finalità statutarie; di tali commissioni possono venire chiamati a far parte anche esperti esterni o professionisti selezionati per la loro competenza e capacità;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, eccetto quando questa spetti, per statuto o per legge, all'Assemblea;
- redigere l'eventuale regolamento interno e sottoporlo all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 27

II Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, dura in carica due anni. A lui sono attribuite la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Spetta al Presidente dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e vigilare affinché l'attività degli uffici sia svolta in conformità agli interessi del Consorzio.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare talune sue funzioni, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, oppure, con speciale procura e per atti determinati, a direttori o ad impiegati del consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 28

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di fax, telegramma, o posta elettronica, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci; le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio o da persona nominata da chi presiede le riunioni.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; non è ammessa delega per il voto.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito

libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale viene nominato se ricorrono le condizioni di sua obbligatorietà previste dall'art. 2435 bis c.c..

Esso si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio, e di due supplenti eletti dall'assemblea e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina per tutta la durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge. I Sindaci controllano la gestione amministrativa del Consorzio, verificano la contabilità e la cassa, esaminano e controllano il conto consuntivo e redigono la relativa relazione.

TITOLO VI

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DELLA GESTIONE ECONOMICA

Art. 30

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal fondo consortile;
- da eventuali riserve ;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;
- da liberalità ;
- da contributi dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici;
- dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per l'inadempienza ai patti consortili, sulla base di quanto stabilito dal regolamento interno.

Art. 31

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione della Situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., nonché alla stesura della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione

consortile per il conseguimento degli scopi statutari.

Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio, cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio. Eventuali utili non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo.

TITOLO VII DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 32

Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 c.c..

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno in parti uguali tra i consorziati il patrimonio consortile che risulti disponibile, dopo il pagamento di tutte le passività. Le eventuali passività residue saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E DISCIPLINARI

Art. 33

Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio, il Consiglio di Amministrazione può redigere un regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei consorziati.

Art. 34

Clausola conciliativa e arbitrale

Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro il Consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura arbitrale, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione della Camera di commercio di Massa Carrara che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante

arbitrato secondo il Regolamento della Camera di commercio di Pisa che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 35

Disposizioni generali

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.